

Alle Amministrazioni ed enti
Elenco destinatari allegato

Trasmissione tramite PEC

OGGETTO: Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 – Indizione Conferenza di servizi decisoria per l’esame del progetto definitivo dell’opera pubblica: Comune di *Montagna in Valtellina: Linea Sondrio-Tirano Km 2+984 – Viabilità di ricucitura nell’ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano”* e al Comune di *Poggiridenti: Linea Sondrio-Tirano Km 3+519 e Km 4+143 – Viabilità di ricucitura e riqualificazione viabilità esistente nell’ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano”* previsti dal decreto interministeriale 7 dicembre 2020 (all. n. 3) e dal d.P.C.M. 23 febbraio 2022 (all. n. 1).

IL COMMISSARIO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO in particolare l’articolo 14 della suddetta legge 241/1990 laddove:

- al comma 2 recita “*La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*”;
- al comma 5 prevede: “*L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9*”;

VISTO altresì l’articolo 14-bis della suddetta legge 241/1990 laddove:

- al comma 1 stabilisce: “*La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*”;
- al comma 2 prevede che la conferenza sia indetta dall’amministrazione procedente la quale “*comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*”;

- al comma 7 prevede: *“Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni”*;

VISTO inoltre, l'articolo 14-ter della suddetta legge 241/1990 laddove:

- al comma 1 recita: *“La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*;
- al comma 2 stabilisce: *“I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”*.
- al comma 3 contempla: *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”*;
- al comma 4 prevede: *Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma”*;
- al comma 5 prevede: *Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.*
- al comma 7 stabilisce *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia*

espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;

VISTO, inoltre, l’articolo 14-quater della suddetta legge 241/1990 concernente la “*Decisione della conferenza di servizi*” e in particolare laddove:

- al comma 1 dispone: “*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*”;
- al comma 2 prevede: “*Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-quinquies*”;
- al comma 3 recita: *In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti*”;
- al comma 4 stabilisce: *I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’articolo 47 “*Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni*” e all’articolo 48 “*Posta elettronica certificata*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’articolo 27, che richiama le disposizioni di cui alla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di Conferenza dei servizi e che disciplina, con specifico riferimento ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 27, le procedure riguardanti il riscontro delle eventuali interferenze con il progetto nonché la relativa risoluzione;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, e in particolare l’articolo 4 concernente le attribuzioni dei Commissari straordinari, gli interventi sostitutivi e le responsabilità;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e, in particolare, l’articolo 3 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l’80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mmm.ii.;

VISTO l’articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che “*lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese*”;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l’allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l’intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l’Amministratore delegato *pro tempore* della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario per le opere individuate nel medesimo decreto e in particolare l’allegato 1 del decreto stesso laddove menziona l’intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTA la documentazione caricata, su apposita piattaforma collaborativa digitale, da parte di RFI, in qualità di soggetto attuatore *pro tempore*, che ha trasferito la documentazione al Commissario per avviare le successive procedure amministrative preordinate all’autorizzazione dei progetti;

RAVVISATA la sussistenza della “*particolare complessità*” di cui al succitato comma 7 dell’articolo 14-bis della legge 241/1990 per indire e svolgere sul progetto in oggetto la Conferenza di servizi decisoria “*direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle*

lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni” e, pertanto, consentendo entro tale termine “la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti” ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 14-ter della medesima legge 241/1990;

RITENUTO di semplificare l’esame della documentazione inerente al progetto in oggetto da parte delle Amministrazioni e degli enti coinvolti attraverso l’uso di una piattaforma collaborativa digitale fornendo, al “*rappresentante unico*” rispettivamente designato ai sensi dell’articolo 14-ter della più volte citata legge 241/1990, “*le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria*” di cui al comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 14-bis della medesima legge predetta;

INDICE

la **Conferenza di servizi decisoria sincrona**, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. con particolare riferimento a quelle richiamate nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, a riguardo **invitando le Amministrazioni e gli enti in indirizzo alla riunione fissata per il giorno 26 ottobre 2022, alle ore 9.30 con partecipazione in modalità telematica** accessibile al link di collegamento che sarà indicato successivamente alla ricezione del nominativo del “rappresentante” designato secondo le modalità di seguito specificate.

A TAL FINE COMUNICA CHE

- la Conferenza di servizi decisoria indetta con il presente atto ha per oggetto **l’esame del progetto definitivo dell’opera pubblica riferito al Comune di Montagna in Valtellina; Linea Sondrio-Tirano Km 2+984 – Viabilità di ricucitura nell’ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano” e al Comune di Poggiridenti; Linea Sondrio-Tirano Km 3+519 e Km 4+143 – Viabilità di ricucitura e riqualificazione viabilità esistente nell’ambito degli “Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano”** previsti dal decreto interministeriale 7 dicembre 2020 (all. n. 3) e dal d.P.C.M. 23 febbraio 2022 (all. n. 1);
- la Conferenza di servizi decisoria per l’esame del suddetto progetto è funzionale alle finalità della legge n. 241/1990 con riferimento alle disposizioni espressamente citate nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed è facilitata in relazione alla fruizione della documentazione e allo svolgimento della riunione sopra stabilita attraverso modalità telematica;
- l’uso della piattaforma collaborativa digitale è reso accessibile al seguente link <https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi> ai sensi della medesima legge n.241/1990 con particolare riferimento all’articolo 14-bis, comma 2, lettere a) e b), di cui alle premesse;
- ai fini di quanto sopra le Amministrazioni e gli enti invitati designano il rispettivo “*rappresentante unico*”, comunicando - con P.E.C. trasmessa all’indirizzo riportato anche in calce protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it - il nominativo ed i relativi dati di


- riferimento (e-mail P.E.C. e/o P.E.O.; numero di telefono cellulare e/o fisso, qualifica di appartenenza nell'ambito dell'Amministrazione o dell'ente che lo nomina) **entro 6 (sei) giorni** dalla data della P.E.C. di trasmissione del presente atto, ossia **entro il giorno 11 ottobre 2022**;
- *“le informazioni e i documenti utili ai fini dello svolgimento”* della Conferenza di servizi decisoria sono, pertanto, resi accessibili al *“rappresentante unico”* tramite credenziali sulla predetta piattaforma il cui accesso è consentito, altresì, ad un *“referente”* che, laddove diverso dal *“rappresentante”*, verrà appositamente abilitato, previa comunicazione, da parte di codeste Amministrazioni ed Enti al medesimo indirizzo P.E.C. suindicato, del nominativo e dei relativi dati di riferimento (email P.E.C. e/o P.E.O.; numero di telefono cellulare e/o fisso, qualifica di appartenenza nell'ambito dell'Amministrazione o ente che lo nomina);
 - ai sensi dell'art.14 bis, comma 2, lettera b), della legge n. 241/1990, le Amministrazioni ed Enti coinvolti con il presente atto potranno richiedere, tramite il rispettivo *“rappresentante unico”*, le eventuali *“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”*, **entro il termine perentorio di 12 (dodici) giorni** dalla data della P.E.C. di trasmissione del presente atto, ossia **entro il 17 ottobre 2022**;
 - le Amministrazioni e gli enti invitati, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni della legge n. 241/1990 richiamate nelle premesse, rendono note le rispettive posizioni in correlazione al suindicato oggetto della Conferenza di servizi decisoria, entro il termine di **30 (trenta) giorni a decorrere dal 26 ottobre 2022**, ossia dalla data della riunione in modalità telematica convocata con la presente nota, e pertanto entro il **25 novembre 2022**;
 - ogni Amministrazione ed ente invitato dovrà essere rappresentato da un unico soggetto (il *“rappresentante”*), designato ad esprimere, in modo chiaro e univoco, la posizione dell'Amministrazione e dell'ente che lo ha nominato, su tutti gli aspetti di competenza inerenti all'oggetto della Conferenza di servizi di cui al presente atto, anche indicando modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini del prosieguo dei pertinenti procedimenti nonché *“le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”* come previsto dal più volte richiamato articolo 14, comma 3, della legge n. 241/1990; in ipotesi di prefigurazione di posizioni di dissenso, i soggetti predetti dovranno indicare in modo analitico le condizioni necessarie per ricevere l'assenso, specificando se sussiste un vincolo normativo o derivanti da un atto amministrativo generale ovvero se trattasi di posizioni discrezionalmente delineate per la migliore tutela dell'interesse pubblico rappresentato;
 - il Commissario straordinario, a seguito della riunione da remoto nonché decorso il termine predetto del **25 novembre 2022**, rende noto alle Amministrazioni ed enti coinvolti il documento di verbalizzazione della medesima riunione e/o il decreto commissariale di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta con il presente atto.

*Il Commissario straordinario
ex d.P.C.M. del 23 febbraio 2022*

Il presente atto è notificato tramite P.E.C. ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n.82/2005 nelle premesse citato ed ai fini delle decorrenze relative allo svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria in oggetto nonché agli eventuali pertinenti procedimenti discendenti.

Le comunicazioni inerenti a tutto quanto sopra dovranno essere recapitate al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

Ing. Luigivalerio Sant'Andrea



Elenco Destinatari

- **Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 – Indizione Conferenza di servizi decisoria per l'esame del progetto definitivo dell'opera pubblica: Comune di Montagna in Valtellina: Linea Sondrio-Tirano Km 2+984 – Viabilità di ricucitura nell'ambito degli "Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" e al Comune di Poggiridenti: Linea Sondrio-Tirano Km 3+519 e Km 4+143 – Viabilità di ricucitura e riqualificazione viabilità esistente nell'ambito degli "Interventi di soppressione passaggi a livello su S.S. 38 – Linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano" previsti dal decreto interministeriale 7 dicembre 2020 (all. n. 3) e dal d.P.C.M. 23 febbraio 2022 (all. n. 1).**

Ministero per i Beni e le attività Culturali

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
sabap-co-lc@pec.cultura.gov.it

Regione del Lombardia

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Sondrio

protocollo@cert.provincia.so.it

Comune di Montagna in Valtellina

protocollo.montagnainvaltellina@cert.provincia.so.it

Comune di Poggiridenti

protocollo.poggiridenti@cert.provincia.so.it

Comunità Montana Valtellina di Sondrio

protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

protocollo@postacert.adbpo.it

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando VVF di Sondrio

com.sondrio@cert.vigilfuoco.it

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

rfi-din-spl@pec.rfi.it

ANAS S.p.A.

anas@postacert.stradeanas.it

*Il Commissario straordinario
ex d.P.C.M. del 23 febbraio 2022*

Enti Gestori Sottoservizi:

E-Distribuzione S.p.a. - Macro Area Nord - DTR Lombardia
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Telecom Italia S.p.a. - Telecom Sondrio
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

SECAM S.p.A. (Servizio Idrico)
segreteria@pec.secam.net

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas
amministrazione@pec.trasportogas.so.it

2i Rete Gas S.p.A.
2iretegas@pec.2iretags.it

Open Fiber S.p.A
openfiber@pec.openfiber.it

Reti Valtellina Valchiavenna
protocollo@pec.valtellinarevv.it

E, per conoscenza

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

c.a. Viceministro con delega ai Giochi Olimpici
e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026

On. Alessandro Morelli
viceministro.morelli@pec.mit.gov.it

c.a. Capo di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Sottosegretaria allo Sport

Valentina Vezzali
segreteria.vezzali@governo.it
ufficiospport@pec.governo.it

Fondazione Milano Cortina 2026

fondazionemilanocortina2026@legalmail.it